

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

Art. 1 (Composizione)

Il Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013 (approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)724 del 15/02/2008) è stato istituito con Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 213 del 18/02/2008, in conformità alle disposizioni comunitarie ed in particolare all'art. 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Il Comitato è presieduto dall'Assessore Regionale all'Agricoltura o da un suo delegato.

Sono altresì membri del Comitato di Sorveglianza, con funzioni deliberative in relazione ai compiti di cui all'art. 2:

1. L'autorità di Gestione del PSR;
2. N. 1 rappresentante dell'Autorità di Gestione del FESR;
3. N. 1 rappresentante dell'Autorità di Gestione del FSE;
4. N. 1 rappresentante dell'Autorità di Gestione del FEP;
5. N. 1 rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
6. N. 1 rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
7. N. 1 rappresentante dell'Autorità Ambientale Regionale;
8. N. 1 rappresentante della Commissione Pari Opportunità;
9. I rappresentanti delle Province;
10. N. 1 rappresentante dell'Uncem;
11. N. 1 rappresentante dell'Anci;
12. I rappresentanti delle Organizzazioni Agricole Professionali maggiormente rappresentative a livello regionale: COLDIRETTI, C.I.A., CONFAGRICOLTURA, COPAGRI o loro sostituti;
13. I rappresentanti delle centrali cooperative: LEGACOOOP MARCHE, CONFCOOPERATIVE MARCHE, U.N.C.I., A.G.C.I. MARCHE, o loro sostituti;
14. I rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.;
15. N. 1 rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
16. N. 1 rappresentante delle Associazioni dei consumatori operanti a livello regionale;
17. N. 1 rappresentante delle Associazioni ambientaliste operanti a livello regionale;
18. N. 1 rappresentante delle Organizzazioni non Governative per le Pari Opportunità operanti a livello regionale o nazionale;

19. N. 1 rappresentante designato dai gruppi di azione locale (GAL);
20. N. 1 rappresentante dell'Ordine degli agronomi
21. N. 1 rappresentante del Collegio dei Periti Agrari ed Agrotecnici;

Ciascuno dei membri effettivi può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'amministrazione, categoria o gruppo di interesse rappresentato.

Ai lavori del Comitato partecipano a titolo consultivo un rappresentante della Commissione Europea (DGAGRI) e un rappresentante dell'Organismo Pagatore;

Ai lavori del Comitato possono inoltre partecipare, su invito del Presidente il valutatore indipendente del PSR Marche 2007-2013, nonché le categorie economiche che fanno parte del partenariato regionale e che non siano già rappresentate nella composizione del Comitato.

I Servizi interni della Regione, se ritenuto necessario, sono convocati alle sedute del Comitato.

Art. 2 (Compiti)

Il Comitato di Sorveglianza assolve ai compiti indicati dal regolamento (CE) 1698/2005 e dal Programma di Sviluppo Rurale, con le modalità definite dal presente Regolamento Interno:

Il Comitato si accerta dell'effettiva attuazione del Programma e a tal fine:

- è consultato, in merito ai criteri di selezione adottati per la selezione delle operazioni finanziate;
- verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del programma sulla base dei documenti forniti dall'Autorità di gestione;
- esamina i risultati del programma, soprattutto riguardo la realizzazione degli obiettivi di ciascun asse e le valutazioni periodiche;
- esamina e approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la relazione finale, prima della loro trasmissione alla Commissione Ue;
- può proporre all'Autorità di Gestione eventuali adeguamenti o modifiche del Programma per realizzare meglio gli obiettivi del FEASR o per migliorarne la gestione, anche finanziaria;
- esamina e approva le proposte di modifica del contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione del FEASR.

Il presente Comitato di Sorveglianza svolge la funzione di CdS anche per il PSR Marche 2000-2006.

Art. 3 (Riunioni)

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno.

Il Comitato si intende regolarmente costituito e riunito se almeno la metà dei membri effettivi o sostituti sono presenti ai lavori.

Le riunioni si tengono in Ancona, presso la sede della Giunta Regionale delle Marche, o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni tecniche preparatorie, gruppi tecnici e/o tematici, ai quali possono partecipare tutti i membri del Comitato, o parte di essi, a seconda delle questioni da approfondire.

Il Presidente, se lo ritiene opportuno, può altresì proporre anche riunioni del Comitato in videoconferenza.

Art. 4 (Ordine del giorno)

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, inserendovi anche eventuali questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato.

In caso di urgenza, il Presidente può chiedere al Comitato di esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Presidente invia ai membri del Comitato la convocazione con la proposta di ordine del giorno almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione. I componenti del Comitato possono chiedere, entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento della proposta di ordine del giorno, l'inserimento di ulteriori temi da discutere, debitamente motivati e dettagliati.

Il Presidente, valutate le proposte, formalizza l'ordine del giorno almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione, inviando l'ordine del giorno definitivo ed i documenti necessari ai lavori.

In casi eccezionali e motivati i documenti potranno essere trasmessi anche successivamente a tale termine.

Art. 5 (Decisioni)

Le decisioni del Comitato relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, per i quali è prevista espressa approvazione sono validamente assunte se almeno la metà dei membri con potere deliberante, di cui all'art. 1, è presente alla seduta e ci sia il consenso della maggioranza di tutti i membri con funzioni deliberative presenti. In caso di parità numerica tra le posizioni in accordo e quelle in disaccordo, prevale la posizione condivisa dal Presidente del Comitato.

Art. 6 (Verbali)

I verbali delle riunioni, sono inseriti sul sistema informativo della Commissione Europea SFC 2007 e inviati tramite posta elettronica ai componenti del Comitato entro 3 settimane dal giorno della riunione e si intendono approvati qualora entro 15 giorni lavorativi dalla trasmissione non siano formulate osservazioni da parte dei membri presenti alla seduta cui i verbali si riferiscono.

In caso di proposta di modifica, il Presidente ne informa, tramite posta elettronica, tutti gli altri membri del Comitato ed il verbale si intende approvato, con le modifiche proposte, trascorsi 15 giorni lavorativi dall'ulteriore invio.

I verbali delle riunioni devono indicare la sede, la data, l'ora della riunione, l'elenco dei presenti, l'ordine dei lavori, una sintesi delle decisioni assunte, le opinioni e le proposte degli altri soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo, e sono sottoscritti dal Presidente del Comitato e dal responsabile della Segreteria Tecnica.

Art. 7 **(Procedure scritte)**

Il Presidente può, se le circostanze lo richiedono, attivare una procedura di consultazione scritta dei membri con funzione deliberante e con funzione consultiva.

I documenti da sottoporre all'esame mediante procedura scritta sono trasmessi per posta elettronica, o resi disponibili sul sito dedicato, e su di essi i membri esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione.

La relativa decisione sarà adottata, in assenza di motivate obiezioni, decorso tale termine.

In presenza di obiezioni, le decisioni saranno assunte a maggioranza dei membri consultati.

A seguito della conclusione della procedura, il Presidente informa i membri circa l'esito finale.

In casi pienamente giustificati o urgenti può essere utilizzata, con le stesse modalità sopra esposte, una procedura scritta accelerata: la proposta, in questo caso, si intende adottata se la maggioranza dei membri effettivi non avrà formulato obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla data di spedizione della medesima.

Art. 8 **(Trasmissione della documentazione)**

La documentazione che, a norma del presente Regolamento, deve essere inviata ai membri del Comitato, o che deve pervenire da questi alla Segreteria Tecnica del Comitato stesso, è trasmessa a mezzo posta elettronica.

Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, si provvederà tramite un sito internet dedicato o per fax..

A tal fine è fatto carico a tutti i componenti del Comitato di comunicare alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax a cui inviare la documentazione.

La stessa documentazione viene anche trasmessa tramite il sistema SFC 2007, creato dalla Commissione UE per la trasmissione della documentazione tra Stato Membro e Commissione. La Segreteria Tecnica dispone del seguente indirizzo di posta elettronica "sorveglianza.PSR@regione.marche.it", cui inviare eventuale documentazione.

Art. 9 **(Segreteria tecnica)**

Il Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca provvede, con proprio decreto, alla costituzione della Segreteria Tecnica del Comitato, che è responsabile della redazione,

predisposizione ed elaborazione della documentazione da sottoporre alle decisioni del Comitato, nonché degli aspetti organizzativi dello stesso.

Art. 10
(Trasparenza e comunicazione)

Il Comitato garantisce adeguata informazione sui propri lavori.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i verbali delle riunioni saranno resi disponibili per la consultazione nel sito istituzionale del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca www.agri.marche.it e eventualmente anche attraverso forme e strumenti di comunicazione appositamente creati.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente.

Art. 11
(Spese di funzionamento)

Le spese organizzative e di funzionamento del Comitato di Sorveglianza sono poste a carico della misura "Assistenza tecnica" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Per la partecipazione alle sedute del Comitato non è prevista la corresponsione di alcun compenso.

Art. 12
(Norme attuative)

Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di Sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni previste dalla Decisione della Commissione C(2008)724 del 15/02/2008 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le norme del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, nonché le altre disposizioni regolamentari e comunitarie comunque pertinenti.